

(N. 307)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei Deputati nella seduta del 2 marzo 1949 (V. Stampato N. 191)

presentato dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni
(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MARZO 1949

Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, è modificato come segue:

« Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e le stazioni radiotelegrafiche, i quali richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, nonché per il servizio automezzi e per i

lavori di pulizia, di facchinaggio e di operaio, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad avvalersi, nei limiti delle effettive necessità dei servizi, di operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico di tale categoria di salarziati e col trattamento economico loro spettante in rapporto alla rispettiva categoria di inquadramento.

« La presente disposizione vale, per quanto applicabile, anche per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

*Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI*